



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, n. 231



LeasePlan Italia S.p.A.

Viale Alessandro Marchetti, 105 | 00148 Roma

Cap. Soc. € 2.600.000 I.V. | P.IVA 02615080963 | C.F.06496050151 | C.C.I.A.A.709735

Soggetta alla attività di direzione e coordinamento di LeasePlan Corporation N.V.

Telefono: +39 06 967 07 1 | Fax +39 06 967 07400 | www.leaseplan.it

INDICE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	5
1.1. CONTENUTI PRINCIPALI	5
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	7
2.1. REQUISITI GENERALI	7
2.2. PRINCIPI REGOLATORI DEL MODELLO.....	9
3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	10
3.1. AUTORITÀ E RESPONSABILITÀ	11
3.2. FLUSSO DI INFORMAZIONI VERSO L'OdV	13
3.3. SEGNALAZIONE	13
3.4. REPORTING E GESTIONE DEI DOCUMENTI	14
4. INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	14
4.1. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI	14
4.2. DIFFUSIONE AI FORNITORI ED AI COLLABORATORI ESTERNI	15
5. SISTEMA SANZIONATORIO.....	16
5.1. SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI.....	17
5.2. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI.....	17
5.3. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	18
5.4. MISURE NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI SERVICE E DEGLI ALTRI SOGGETTI TERZI	18
5.5. MISURE NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI E DEI PARTNER	18
6. LA DESCRIZIONE DELLA SOCIETA'	19
6.1. LA SOCIETÀ ED I SERVIZI OFFERTI	19
6.2. LA STRUTTURA DI GOVERNANCE E CONTROLLO.....	19
7. PARTI SPECIALI	20
8. PARTE SPECIALE A – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	21
8.1. REATI PRESUPPOSTO.....	21
8.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	24
8.3. RISCHI REATO.....	24
8.4. PROCESSI A RISCHIO E PRESIDII IMPLEMENTATI	24
8.5. CONTROLLI SUI PROCESSI A RISCHIO	24
9. PARTE SPECIALE B – REATI SOCIETARI.....	25
9.1. REATI PRESUPPOSTO.....	25
9.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	28
9.3. RISCHI REATO.....	28
9.4. PROCESSI A RISCHIO E PRESIDII IMPLEMENTATI	28
9.5. CONTROLLI SUI PROCESSI A RISCHIO	28
10. PARTE SPECIALE C – ALTRI REATI.....	29
10.1. REATI PRESUPPOSTO.....	29

10.2.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	32
10.3.	RISCHI REATO.....	32
10.4.	PROCESSI A RISCHIO E PRESIDII IMPLEMENTATI	32
10.5.	CONTROLLI SUI PROCESSI A RISCHIO	32
11.	PARTE SPECIALE D – REATI FINANZIARI	33
11.1.	REATI PRESUPPOSTO.....	33
11.2.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	34
11.3.	RISCHI REATO.....	34
11.4.	PROCESSI A RISCHIO E PRESIDII IMPLEMENTATI	35
11.5.	CONTROLLI SUI PROCESSI A RISCHIO	35
12.	PARTE SPECIALE E – REATI TRANSNAZIONALI	36
12.1.	REATI PRESUPPOSTO.....	36
12.2.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	38
12.3.	RISCHI REATO.....	38
12.4.	PROCESSI A RISCHIO E PRESIDII IMPLEMENTATI	38
12.5.	CONTROLLI SUI PROCESSI A RISCHIO	38
13.	PARTE SPECIALE F – REATI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO	39
13.1.	REATI PRESUPPOSTO.....	39
13.2.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	39
13.3.	RISCHI REATO.....	40
13.4.	PROCESSI A RISCHIO E PRESIDII IMPLEMENTATI	40
13.5.	CONTROLLI SUI PROCESSI A RISCHIO	40
14.	PARTE SPECIALE G – REATI DI RICICLAGGIO.....	41
14.1.	REATI PRESUPPOSTO.....	41
14.2.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	41
14.3.	RISCHI REATO.....	41
14.4.	PROCESSI A RISCHIO E PRESIDII IMPLEMENTATI	41
14.5.	CONTROLLI SUI PROCESSI A RISCHIO	42
15.	PARTE SPECIALE H – DELITTI INFORMATICI	43
15.1.	REATI PRESUPPOSTO.....	43
15.2.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	44
15.3.	RISCHI REATO.....	45
15.4.	PROCESSI A RISCHIO E PRESIDII IMPLEMENTATI	45
15.5.	CONTROLLI SUI PROCESSI A RISCHIO	45
16.	PARTE SPECIALE I – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA.....	46
16.1.	REATI PRESUPPOSTO.....	46
16.2.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	47
16.3.	RISCHI REATO.....	47
16.4.	PROCESSI A RISCHIO E PRESIDII IMPLEMENTATI	47
16.5.	CONTROLLI SUI PROCESSI A RISCHIO	47
17.	PARTE SPECIALE L – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO ED IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE.....	48

17.1.	REATI PRESUPPOSTO.....	48
17.2.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	52
17.3.	RISCHI REATO.....	52
17.4.	PROCESSI A RISCHIO E PRESIDI IMPLEMENTATI	52
17.5.	CONTROLLI SUI PROCESSI A RISCHIO	52
18.	PARTE SPECIALE M – DELITTI CONTRO L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA.....	53
18.1.	REATI PRESUPPOSTO.....	53
18.2.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	53
18.3.	RISCHI REATO.....	53
18.4.	PROCESSI A RISCHIO E PRESIDI IMPLEMENTATI	53
18.5.	CONTROLLI SUI PROCESSI A RISCHIO	53
19.	PARTE SPECIALE N – REATI AMBIENTALI.....	54
19.1.	REATI PRESUPPOSTO.....	54
19.2.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	58
19.3.	RISCHI REATO.....	58
19.4.	PROCESSI A RISCHIO E PRESIDI IMPLEMENTATI	58
19.5.	CONTROLLI SUI PROCESSI A RISCHIO	58

INDICE DELLE TABELLE

TABELLA 1 – REATI PRESUPPOSTO.....	6
TABELLA 2 – COMPOSIZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	10

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.1. Contenuti principali

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti per i reati previsti dal Decreto ("reati presupposto"), che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

I reati presupposto previsti dal Decreto sono:

Reato Presupposto	Articolo del Decreto
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico	Art. 24
Concussione e corruzione	Art. 25
Reati societari	Art. 25 ter
Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori in bollo	Art. 25 bis
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 25 quater – 1
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Art. 25 quater
Delitti contro la persona individuale	Art. 25 quinquies
Reati di abuso del mercato	Art. 25 sexies
Reati transnazionali, introdotti con la Legge n. 146 del 16 marzo 2006	n.a.
Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	Art. 25 septies
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 25 octies
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 24 bis
Delitti di criminalità organizzata	Art. 24 ter

Reato Presupposto	Articolo del Decreto
Delitti contro l'industria e il commercio	Art. 25 bis.1
Delitti in violazione del diritto di autore	Art. 25 novies
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria	Art. 25 decies
Reati ambientali	Art. 25 undecies

Tabella 1 – Reati presupposto

In particolare, il Decreto disciplina la responsabilità della persona giuridica esponendola anche a rischi di natura penale, considerando in particolare che:

- a) l'accertamento della responsabilità avviene nell'ambito del processo penale;
- b) tale responsabilità è autonoma rispetto alla persona fisica che ha commesso il reato.

L'ente potrà quindi essere dichiarato responsabile, anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata.

I presupposti perché un ente possa incorrere in tale responsabilità sono:

- a) che un soggetto che riveste posizione apicale all'interno della sua struttura, ovvero, un suo sottoposto abbia commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- b) che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- c) che il reato commesso dalle persone fisiche costituisca espressione della politica aziendale, ovvero, quanto meno derivi da una "colpa di organizzazione".

L'articolo 6 del citato Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'ente dimostri che:

1. l'organo dirigente dell'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatesi;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato all'Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
3. le persone che hanno commesso il reato hanno agito fraudolentemente aggirando i suddetti Modelli di organizzazione, gestione e controllo;
4. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza di cui alla precedente lett. b).

È opportuno ricordare che questa responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata

realizzata nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse dell'ente.

Il Decreto prevede, inoltre, che – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati – i Modelli di organizzazione, gestione e controllo citati, debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifiche procedure (o protocolli) dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

È opportuno precisare che la legge prevede l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo in termini facoltativi e non obbligatori. La mancata adozione non è soggetta, perciò, ad alcuna sanzione, ma espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti. Pertanto, nonostante l'adozione del modello da parte dell'azienda risulti essere facoltativa, di fatto essa diviene obbligatoria se si vuole beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità di compimento del reato.

Infine, soprattutto in termini probatori l'esenzione può essere avvalorata anche attraverso la produzione della documentazione delle fasi volte alla definizione e formalizzazione del modello.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

2.1. Requisiti Generali

L'obiettivo di LPIT è quello di definire ed implementare un corretto Modello di organizzazione, gestione e controllo, per garantire condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali ed in particolare per beneficiare dell'esenzione prevista dal Decreto.

Lo scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico (preventivo ed ex-post) di procedure ed attività di controllo che abbia come obiettivo la riduzione del rischio che siano

commessi dei reati, da parte dei soggetti legati a vario titolo a LPIT, mediante l'individuazione delle aree a rischio.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, innanzitutto, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato e che l'ipotesi di commettere un reato è fortemente condannata da LPIT anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio. In secondo luogo, il Modello, attraverso il monitoraggio costante delle attività, consente di prevenire ed impedire la commissione del reato.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei dipendenti, negli Organi Sociali, nei fornitori e nei collaboratori esterni, che operino per conto o nell'interesse della società nell'ambito delle aree a rischio, di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni delle norme e alle procedure aziendali – in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività di vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

La prima versione del presente Modello è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di LPIT con delibera del 15/07/2008; gli ultimi aggiornamenti del Modello, contenuti nella presente versione, sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione di LPIT il 18/11/2011.

Il progetto di aggiornamento del Modello di LPIT ha previsto le seguenti macro-attività:

- raccolta e analisi della documentazione interna aggiornata (visura camerale, sistema di procure e poteri di firma, organigramma e funzionigramma aziendale, policy di Gruppo e Locali, procedure operative, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, Regolamento dell'Organismo di Vigilanza e Controllo);
- organizzazione di sessioni di interviste ed approfondimenti con i componenti del Consiglio di Amministrazione, responsabili di funzione (soggetti apicali) e con le risorse operative che potrebbero essere coinvolte nella commissione di reati previsti dal Decreto (soggetti all'altrui direzione);
- identificazione e valutazione complessiva del rischio all'interno della struttura aziendale, per accertare il grado di probabilità di accadimento dell'evento e dell'impatto che il medesimo determinerebbe, individuando le metodologie di intervento che possono consentire di ridurlo;
- censimento degli ambiti aziendali di attività per l'individuazione delle processi a rischio rispetto alle casistiche di reato considerate (individuazione delle aree a rischio);
- analisi dei potenziali rischi emersi nelle aree di indagine;
- definizione ed aggiornamento di principi generali di comportamento e di procedure specifiche per ogni processo a rischio;
- intervento sulle procedure e sulle risorse umane attraverso attività di formazione / informazione;

- definizione di opportuni ed aggiornati piani di verifica volti a monitorare il corretto e puntuale rispetto dei principi generali di comportamento e delle procedure specifiche adottate nel Modello.

2.2. Principi regolatori del Modello

Nella definizione, costruzione ed applicazione del proprio modello, LeasePlan osserva i seguenti principi regolatori:

- la **definizione di regole comportamentali** idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- una chiara e formalizzata **assegnazione di poteri e responsabilità**, coerente con le mansioni attribuite;
- la disposizione di **documentazione normativa** per le singole attività aziendali, articolata in procure, poteri e deleghe, procedure.

In particolare il sistema delle deleghe prevede che:

- le deleghe siano coerenti con la posizione organizzativa ed aggiornate in conseguenza a variazioni organizzative;
- in ogni delega siano specificati i poteri del delegato ed il soggetto cui il delegato riporta;
- i poteri specificati nella delega siano allineati e coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato possieda autonomia decisionale e di spesa adeguati alla funzione ed ai compiti conferiti.

Il sistema delle procure prevede che:

- le procure siano assegnate a soggetti provvisti di delega interna;
- le procure descrivano i poteri conferiti e, ove necessario, siano accompagnate da una comunicazione che illustri i limiti di estensione, fermi restando i vincoli di budget;
- le procure siano assegnate a persone fisiche.

Il sistema delle procedure prevede che:

- vengano **definite e regolamentate le modalità e le tempistiche** di svolgimento delle attività aziendali a rischio reato;
- sia garantita, ove possibile, **l'oggettività dei processi decisionali** (ad esempio con la predisposizione di albi fornitori qualificati, la definizione di criteri oggettivi di selezione e valutazione del personale etc.);
- la definizione di **attività di sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli della Società dei principi generali e delle procedure specifiche, al fine di minimizzare la manifestazione dei reati previsti dalle disposizioni normative
- la **separazione delle funzioni**, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di una operazione deve essere sotto la responsabilità diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla

l'operazione (qualora il controllo venga effettuato da un unico soggetto). Tale principio dovrà comunque consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale;

- la **tracciabilità delle operazioni** (sia legate alle attività operative che a quelle di controllo), volta a garantire che ogni operazione, transazione e/o azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua;
- la determinazione di un efficace **sistema dei controlli interni a più livelli**, che assicuri un'adeguata e tempestiva attività di monitoraggio sulla completezza, veridicità, correttezza e accuratezza delle informazioni e dei dati circolarizzati all'interno della Società e all'esterno di essa, nonché la riservatezza nella trasmissione degli stessi;
- l'attribuzione **all'Organismo di Vigilanza** del compito di:
 - verificare l'adeguatezza del Modello sulla base delle evoluzioni normative, delle eventuali modifiche della struttura organizzativa e dell'esposizione al rischio di commissione di reati della Società;
 - vigilare sul corretto funzionamento del Modello attraverso una periodica, predefinita e tracciabile attività di controllo sia sui principi generali di comportamento sia sulle procedure specifiche.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

In base a quanto previsto dal Decreto, l'organo di controllo deve essere interno alla Società (art. 6 comma 1, lettera b) e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di verifica; all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Con delibera del 18/11/2011 il Consiglio di Amministrazione di LPIT ha approvato all'unanimità la costituzione del nuovo Organismo di Vigilanza.

Ruolo nell'OdV	Ruolo societario / aziendale ricoperto	Nome e Cognome
Presidente	Legal & Compliance Manager	Gabriele Ambrogetti
Membro	Professionista esterno / Membro Collegio Sindacale	Francesco Pisciotta
Membro	Human Resources & Organization	Francesca Volpicelli
Segretario	Internal Control & Compliance Manager	Marco Mascolo

Tabella 2 – Composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV è costituito da tre soggetti; i medesimi pongono in essere anche in via disgiunta le azioni necessarie per l'attuazione delle decisioni assunte collegialmente. L'Internal Control & Compliance Manager, Marco Mascolo, svolge la funzione di Segreteria dell'OdV.

L'OdV si riunisce almeno quattro volte all'anno.

La modifica della composizione dell'OdV e la revoca del suo incarico sono di competenza del Consiglio di Amministrazione; i suoi componenti restano in carica per il periodo di nomina (tre anni) e sono rieleggibili.

L'OdV si dota di un Regolamento che ne disciplina il funzionamento e deve essere dotato delle seguenti caratteristiche:

- **indipendenza ed autonomia** dai vertici operativi della Società, al fine di garantire l'imparzialità e la possibilità di operare anche quando esso sia chiamato a vigilare sull'applicazione del Modello da parte del vertice;
- **professionalità**, per garantirne le capacità di azione in un contesto che richiede spiccate doti di valutazione, di gestione dei rischi ed analisi delle procedure, nonché competenze in ambito di organizzazione aziendale, di amministrazione, di finanza e di diritto; si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività di controllo, ma anche consulenziale.
- **continuità di azione**, volta a garantire la costante ed efficace attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello.

In conformità ai principi stabiliti dal Decreto non è consentito affidare in *outsourcing* le attività di controllo interno. E' possibile solo affidare all'esterno (a soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico) compiti di natura tecnica, ovvero l'esecuzione di attività di verifica a supporto dell'azione dell'OdV, a cui fa capo in via esclusiva la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello.

L'Organismo di Vigilanza, per garantire l'efficace esercizio della sua funzione e la continuità della sua azione, deve essere titolare di una propria autonoma disponibilità di spesa, rapportata ad ipotesi di interventi straordinari, urgenti e riservati.

L'eventuale utilizzo del *budget* di spesa deve essere oggetto di un'apposita informativa periodica al Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui ad un membro dell'OdV venga comminata una delle sanzioni previste dal sistema sanzionatorio, il suddetto decade con effetto immediato ed il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un sostituto.

3.1. Autorità e responsabilità

All'OdV fanno capo i seguenti compiti:

- a) vigilare sull'osservanza del Modello da parte di tutti i dipendenti, degli Organi Sociali, dei fornitori e dei collaboratori esterni della Società;

- b) garantire un flusso di informazioni verso i vertici della Società (Consiglio di Amministrazione e se del caso Amministratore Delegato), tramite la redazione e la distribuzione di apposita reportistica;
- c) predisporre un efficace ed efficiente sistema di comunicazione interna al fine di ottenere il riporto di informazioni rilevanti ai sensi del Decreto (segnalazione di possibili violazioni e/o inosservanze del modello);
- d) vigilare sull'adeguatezza e l'efficacia del Modello:
 - 1. programmando l'attività di verifica ispettiva, e riesaminando i risultati delle verifiche ispettive precedenti,
 - 2. esaminando le check list compilate annualmente dai Responsabili di Area, al fine di individuare possibili carenze nel funzionamento del Modello e/o possibili violazioni dello stesso;
 - 3. effettuando verifiche sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio procedendo alla loro formalizzazione (verifica dell'aggiornamento delle procedure, del sistema di deleghe in termine di coerenza tra poteri conferiti ed attività espletate, della conoscenza del Modello, ecc.);
 - 4. effettuando incontri periodici con il Collegio Sindacale e gli Amministratori, al fine di confrontarsi, verificare e relazionare sull'andamento del Modello;
 - 5. promuovendo incontri con il Consiglio di Amministrazione, ogni volta che ritenga opportuno un esame o un intervento per discutere in materie inerenti il funzionamento e l'efficacia del Modello;
- e) curare l'aggiornamento del Modello:
 - 1. valutando con la collaborazione delle funzioni competenti, le iniziative anche operative da assumere, necessarie all'aggiornamento del Modello;
 - 2. valutando le modifiche organizzative/gestionali e gli adeguamenti legislativi delle norme cogenti, in termine di loro impatto sul Modello;
 - 3. predisponendo misure idonee ai fini di mantenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio;
 - 4. proponendo al Consiglio di Amministrazione, le modifiche al Modello, rese necessarie da significative violazioni delle prescrizioni, da mutamenti dell'organizzazione, da interventi legislativi che ne richiedano l'adeguamento o dall'effettiva commissione di reati;
 - 5. disponendo l'esecuzione dell'analisi di rischio in caso di elementi nuovi o di necessità oggettive di ridefinizione del rischio.

Da precisare che, quanto alla cura dell'aggiornamento del Modello, l'adozione di eventuali modifiche del Modello è di competenza dell'organo dirigente (Consiglio di Amministrazione e, in delega,

Amministratore Delegato), il quale ha la responsabilità diretta dell'adozione, della diffusione e dell'efficace attuazione del Modello stesso.

3.2. Flusso di informazioni verso l'OdV

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d) del Decreto, viene istituito l'obbligo di informazione verso l'OdV in merito a situazioni di potenziale rischio di illecito, o ad atti che si configurino come violazioni del Modello.

Per avere la massima efficienza operativa, all'OdV deve essere garantito l'accesso senza restrizioni a tutte le informazioni aziendali che lo stesso reputi rilevanti per la sua attività.

È istituito inoltre un obbligo a carico dei Responsabili di Area di riportare all'OdV annualmente, ovvero in tutte le situazioni in cui se ne ravvisa la necessità, su eventuali modifiche intervenute nell'attività operativa svolta (livelli di responsabilità, policy e procedure operative in essere, controlli effettuati e risultanze emerse, nuove attività avviate potenzialmente esposte ai rischi di reato previste dal Decreto).

È fatto obbligo a tutta l'Organizzazione (Organi societari, Dirigenti, responsabili e dipendenti) di comunicare tempestivamente all'OdV le informazioni riguardanti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da ogni autorità giudiziaria, dai quali emerga lo svolgimento di indagini per illeciti ai sensi del Decreto in cui possa essere coinvolta la Società;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ai sensi del Decreto;
- i rapporti dei Responsabili delle unità operative dai quali emergano atti od omissioni contrari alle norme previste dal Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari ed alle eventuali sanzioni comminate nei confronti dei dipendenti, oppure dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

3.3. Segnalazione

Il personale dipendente (ovvero collaboratore esterno) di LPIT che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello è tenuto a contattare l'OdV secondo le modalità previste dalla *Fraud Policy & Response Plan* (PO 574).

L'OdV garantisce l'anonimato e la riservatezza di ogni informazione inerente il soggetto segnalante al fine di garantirlo da potenziali atti ritorsivi di qualsiasi natura, fatti salvi gli obblighi di legge.

L'OdV esamina tutte le segnalazioni pervenute alla propria attenzione, le valuta e, in caso lo ritenga necessario, si attiva avviando tutte le necessarie indagini, quali:

- la convocazione del responsabile della violazione (o presunta tale);
- il coinvolgimento delle funzioni interessate dalla segnalazione;

- l'accesso a qualunque fonte di informazione della Società, documento o dato ritenuto rilevante ai fini dell'inchiesta.

3.4. Reporting e gestione dei documenti

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza, l'OdV riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, almeno in sede di approvazione del bilancio l'OdV riferisce al Consiglio di Amministrazione:

- mediante relazione scritta, circa lo stato di attuazione del Modello, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza espletata durante l'anno ed agli interventi opportuni per l'implementazione del Modello;
- il piano annuale delle verifiche predisposto per l'anno in corso (*Audit Plan*).

L'OdV potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni relative all'efficacia ed all'efficienza del Modello; potrà altresì in ogni momento chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione qualora ritenga opportuno un esame o un intervento del suddetto organo circa l'adeguatezza del Modello.

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio (elettronico o cartaceo) per un periodo di dieci anni.

4. INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

4.1. Informazione e formazione dei dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di LeasePlan garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei dipendenti. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali sia quelle già presenti in azienda che quelle da inserire. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi a rischio.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV in collaborazione con il Compliance Officer e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello, particolare attenzione verrà attribuita alla formazione dei dipendenti in posizione apicale.

L'adozione del presente Modello ed i successivi aggiornamenti sono comunicati a tutti i dipendenti al momento della loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

LeasePlan, inoltre, consegna ai nuovi assunti un *set* informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale *set* informativo contiene, oltre ai documenti di

regola consegnati al neo-assunto, il Codice Etico e una presentazione esplicativa del Modello con le indicazioni di dove poterne consultare i contenuti.

Il dipendente è tenuto a rilasciare a LeasePlan una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione del set informativo nonché la conoscenza degli elementi principali del Modello e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

In particolare, sono previsti livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione per la totalità dei dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti e dei dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti, mediante una formazione mirata e modulata in funzione del livello di rischio e della tipologia di funzioni svolte.

4.2. Diffusione ai fornitori ed ai collaboratori esterni

Le controparti esterne (fornitori e collaboratori esterni) dovranno essere informate in merito alle politiche, alle procedure, alle procure ed alle regole di comportamento adottate da LPIT in seguito all'implementazione del Modello, così come dovranno essere adeguati, qualora necessario, i contratti normalmente utilizzati.

Il comportamento dei fornitori e dei collaboratori esterni che violi le linee di condotta e di comportamento prescritte nel Modello o che comporti la possibilità di commettere uno dei reati sanzionati dal Decreto può portare, attraverso l'introduzione di specifiche clausole ed a discrezione dell'Amministratore Delegato, alla risoluzione dei rapporti contrattuali.

Il Legal & Compliance Manager sarà responsabile della stesura, aggiornamento ed inserimento di specifiche clausole nei contratti standard utilizzati, che prevedano specificatamente la richiesta di un possibile risarcimento dei danni nel caso dell'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto.

5. SISTEMA SANZIONATORIO

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al Modello definito, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantirne l'effettività. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) del Decreto, un requisito essenziale ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

Tale sistema disciplinare si rivolge agli Amministratori, ai Dipendenti e ai collaboratori e terzi che operino per conto della Società prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare in un caso e di carattere contrattuale/negoziale nell'altro caso.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, le azioni ed i comportamenti degli Amministratori, Dipendenti e soggetti terzi sono classificati in:

- comportamenti tali da ravvisare una non esecuzione degli ordini impartiti dall'azienda sia in forma scritta che verbale quali: violazione delle procedure interne, comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico, adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio reato, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente documento stesso;
- comportamenti tali da ravvisare una grave infrazione alla disciplina e/o alla diligenza nel lavoro tali da far venire meno la fiducia dell'azienda nei confronti dell'Amministratore e/o Dipendente quali: adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio reato, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente documento e del Codice Etico e diretti in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto;
- comportamenti tali da provocare grave nocumento materiale o all'immagine della Società tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea quali: adozione, nell'espletamento delle attività a rischio reato, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente documento e del Codice Etico, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto.

Le violazioni del solo Codice Etico e le sanzioni eventualmente applicabili restano disciplinate dalle apposite disposizioni del medesimo Codice Etico.

Viceversa le violazioni al Modello, comportando di per se stesse violazione del Codice Etico, saranno soggette al solo procedimento disciplinare previsto dal presente Modello ed alle relative specifiche sanzioni.

Nella definizione di tale sistema sanzionatorio, è necessario tenere conto dei seguenti fattori:

- il sistema deve operare in base al principio della gradualità, comminando sanzioni proporzionate alla carica ricoperta dal responsabile dell'infrazione, all'infrazione stessa ed all'impatto che questa comporta;
- il sistema non può prescindere dalla legislazione vigente, in particolare dall' art. 2106 del Codice Civile.

5.1.Sanzioni per i lavoratori dipendenti

Con riguardo ai lavoratori dipendenti, il Decreto prevede che il sistema disciplinare deve rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'art. 7 della Legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dalla contrattazione collettiva di settore e aziendale, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere. A quest'ultimo proposito si segnala la facoltà dell'azienda di sospendere il lavoratore dall'attività di servizio, senza privazione della retribuzione, nello stesso corso del procedimento disciplinare.

Il sistema disciplinare correntemente applicato in LeasePlan in linea con le previsioni di cui al vigente CCNL, è munito dei prescritti requisiti di efficacia e deterrenza.

Il mancato rispetto e/o la violazione dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e delle procedure aziendali, ad opera di lavoratori dipendenti della Società, costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse saranno adottate ed applicate nel rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali ed aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

Fermo restando il principio di collegamento tra i provvedimenti disciplinari irrogabili e le fattispecie in relazioni alle quali le stesse possono essere assunti, nell'irrogazione della sanzione disciplinare deve necessariamente essere rispettato il principio della proporzionalità tra infrazione e sanzione.

Le sanzioni saranno applicate dalla funzione competente su segnalazione motivata dell'Organismo di Controllo.

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto deve essere costantemente monitorata dall'Organismo di Controllo.

5.2.Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e delle procedure aziendali, la Società provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione delle violazioni

commesse, anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro tra azienda e lavoratore con qualifica di dirigente.

Nel caso in cui il comportamento del dirigente rientri nei casi previsti dalla seconda o terza ipotesi in precedenza indicata, il Consiglio di Amministrazione, su segnalazione dell'Organismo di Controllo, valuterà la risoluzione anticipata del contratto di lavoro.

5.3. Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione della normativa vigente, del Modello o del Codice Etico da parte degli Amministratori della Società, l'Organismo di Controllo informerà l'intero Consiglio d'Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative.

5.4. Misure nei confronti delle Società di Service e degli altri soggetti terzi

Ogni violazione della normativa vigente, del Modello o del Codice Etico da parte delle Società di Service e altri soggetti con cui la Società entri in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, sulla base delle disposizioni di legge applicabili, di atti di recesso per giusta causa, con ogni eventuale conseguenza anche sotto il profilo risarcitorio.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

5.5. Misure nei confronti dei consulenti e dei partner

Consulenti e partner restano esclusi dai procedimenti e provvedimenti disciplinari sopra descritti sulla base delle normative vigenti relative ai lavoratori subordinati.

In ogni caso, qualora si riscontrassero condotte contrastanti con le disposizioni del presente Modello poste in essere da detti soggetti gli stessi saranno destinatari di censure scritte e/o, nei casi di maggiore gravità (commisurabile sulla base di elementi, quali, a titolo esemplificativo, l'intenzionalità, precedenti violazioni del Modello da parte della stessa persona, livello di rappresentanza dell'Organizzazione, ecc.) e sulla base delle disposizioni di legge applicabili, di atti di recesso per giusta causa, con ogni eventuale conseguenza anche sotto il profilo risarcitorio.

Tali azioni sono motivate dal fatto che LeasePlan ha interesse ad estendere quanto più possibile la cultura della legalità d'impresa anche rispetto a coloro che abbiano contatti, pur occasionali, con la struttura; pertanto si inseriscono nella contrattualistica apposite clausole, nelle quali si chiede l'adesione formale al rispetto di tutte le procedure comportamentali esistenti nell'azienda.



6. LA DESCRIZIONE DELLA SOCIETA'

6.1. La Società ed i servizi offerti

Omissis

6.2. La struttura di governance e controllo

Omissis

7. PARTI SPECIALI

Il presente Modello contiene una Parte Speciale per ciascuna categoria di reato presupposto prevista dal Decreto.

L'obiettivo delle Parti Speciali è fornire a tutti i destinatari del Modello delle regole di condotta conformi finalizzate a prevenire la commissione dei reati in esse considerati.

Le Parti Speciali comprendono:

- a) l'elenco dei **reati presupposto** disciplinati dal Decreto;
- b) i **processi aziendali esposti al rischio** di commissione dei reati presupposto;
- c) i **principi generali di comportamento e le policy, procedure e le istruzioni operative** che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- d) i **controlli** finalizzati alla verifica della corretta applicazione del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Ciascuna Parte Speciale prevede l'espreso divieto a carico degli Amministratori, dei Dirigenti, dei Responsabili di funzione e dei dipendenti di LPIT di:

1. tenere comportamenti (condotte) che possano comportare la commissione di uno dei reati presupposto;
2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, possano diventare potenzialmente rischiosi;
3. violare i principi generali di comportamento e le procedure specifiche previste in ciascuna Parte Speciale.

8. PARTE SPECIALE A – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente Parte Speciale “A” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dagli artt. 24 e 25 del Decreto.

Per una maggiore chiarezza espositiva di seguito si richiamano gli articoli del codice penale che definiscono rispettivamente la figura di “pubblico ufficiale” e di “persona incaricata di pubblico servizio”.

Art. 357 c.p. – Nozione del pubblico ufficiale

“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi”.

Art. 358 c.p. – Nozione di persona incaricata di pubblico servizio

“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, presentano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

8.1.Reati presupposto

Art. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

L’Art. 24 del D.Lgs. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice penale:

- **Art. 316-bis c.p. – Malversazione a danno dello Stato** – Presupposto del reato in esame è l’avvenuta erogazione da parte di un ente pubblico in favore di un soggetto attivo di una somma per la realizzazione di opere di interesse pubblico. Ai sensi dell’art. 316 bis c.p. risponde a tale reato chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da un altro

ente pubblico o dalla Comunità Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a dette attività.

- **Art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** – Presupposto del reato è che l'erogazione pubblica sia conseguita a mezzo dell'esibizione di documentazione falsa ovvero per l'omissione di informazioni dovute. La Società sarà chiamata a rispondere in sede penale ove la condotta illecita sia stata posta in essere dai suoi funzionari, in tal modo assicurando all'istituto un finanziamento al quale non avrebbe diritto.
- **Art. 640 c.p. – Truffa** – Si verificano gli estremi di tale reato quando un soggetto, inducendo taluno in errore con artifici o raggiri, procuri a sé o a terzi un ingiusto profitto con danno altrui. La truffa è aggravata quando è commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico. La casistica collegata a tale ipotesi di reato può essere ampia: i dipendenti e i funzionari della Società possono integrare in vari modi la fattispecie in esame.
- **Art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** – Presupposto del reato è che la truffa riguardi l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ed altre erogazioni concesse da parte dello Stato, di enti pubblici o della Comunità Europea. Si rinvia a quanto osservato nei casi previsti agli artt. 316-ter e 640 del c.p.. Si pensi ad esempio a truffe perpetuate ai danni di enti previdenziali, ovvero amministrazioni locali o ripartizioni di queste, attraverso dichiarazioni mendaci o altre condotte fraudolente.
- **Art. 640-ter c.p. – Frode informatica** – La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico, fenomeno che si verifica ogniqualvolta si attui un'interferenza con il regolare svolgimento di un processo di elaborazione di dati al fine di ottenere, come conseguenza della alterazione del risultato della elaborazione, uno spostamento patrimoniale ingiustificato o un ingiusto profitto con l'altrui danno. Quanto alla condotta essa consiste in qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico, senza averne il diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad esso pertinenti, procurando in tal modo a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il reato è aggravato se commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

Art. 25 Concussione e Corruzione

All'interno di tale fattispecie si possono prevedere i seguenti reati disciplinati dal codice penale:

- **Art. 317 c.p. – Concussione** – Commette tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando delle sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare a o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

- **Art. 318 c.p. – Corruzione per un atto d’ufficio** – Commette tale reato il pubblico ufficiale che riceve per sé o per un terzo una retribuzione o una promessa di retribuzione non dovuta, sotto forma di denaro o di altra utilità, per il compimento di un atto del suo ufficio. Di tale illecito rispondono sia il corruttore sia il pubblico ufficiale corrotto.
- **Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio** – Il reato si configura nel momento in cui il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.
- **Art. 319-bis c.p. – Circostanze aggravanti** – Aumento della pena se il reato ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata la pubblica amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.
- **Art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari** – Si caratterizza rispetto a quelli precedenti sotto il profilo del dolo specifico. Risponderà del reato in esame, la Società che coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe recargli un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice incaricato del processo al fine di conseguire un risultato favorevole.
- **Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** – Le disposizioni relative alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio, così come quelle inerenti alla corruzione per un atto d’ufficio (in tal caso solo se il soggetto riveste la qualifica di pubblico impiegato).
- **Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione** – Tale reato può riguardare un atto d’ufficio: in tal caso ne risponde chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovute ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto dell’ufficio o del servizio, sempre che l’offerta o la promessa non sia accettata. Il reato, inoltre, può riguardare un atto contrario ai doveri d’ufficio: in tal caso ne risponde chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato, per indurlo ad omettere o a ritardare un atto d’ufficio o del servizio, sempre che l’offerta o la promessa non sia accettata.
- **Art. 322-bis c.p. – Peculato¹, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri** – Tale articolo estende i menzionati reati anche a tutti i membri di organi della Comunità Europea, nonché ai funzionari della Comunità Europea e di Stati esteri.

¹ Ai sensi dell’art. 314 c.p. il reato di peculato si configura ove il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, avendo il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altre cose mobili altrui per ragioni legate al proprio ufficio o servizio, se ne appropri.

Si ricorda che il reato di corruzione si distingue da quello di concussione per il fatto che, in quest'ultimo caso, il pubblico ufficiale si giova dello stato di paura o timore nel soggetto passivo atto a viziare o elidere la volontà o indurlo ad esaudire l'illecita pretesa al fine di evitare gravi nocuenti; nell'ipotesi di corruzione, invece, privato e pubblico agente operano su un piano di sostanziale parità. La persona fisica che commette un reato contro la Pubblica Amministrazione è punita con la reclusione da un minimo sei mesi ad un massimo di dodici anni e con una multa da 51 Euro fino a 25.882 Euro.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 1 a 800 quote (da 258 Euro a 1.239 mila Euro) e sanzioni interdittive per un periodo che va da tre mesi a due anni.

8.2.Principi generali di comportamento

Omissis

8.3.Rischi reato

Omissis

8.4.Processi a rischio e presidi implementati

Omissis

8.5.Controlli sui processi a rischio

Omissis

9. PARTE SPECIALE B – REATI SOCIETARI

La presente Parte Speciale “B” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati Societari.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 25 – ter del Decreto.

9.1.Reati presupposto

L’art. 3 del D.Lgs. 61/2002 ha introdotto l’art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001, che per i reati previsti, prevede l’applicazione della sola sanzione pecuniaria, con l’esclusione delle sanzioni interdittive.

All’interno di tale fattispecie si possono prevedere i seguenti articoli del codice civile:

- **Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali** – Si tratta di un reato di pericolo concreto che si realizza attraverso l’esposizione nelle comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni ovvero attraverso l’omissione di notizie la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione della Società, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle suddette comunicazioni.
- **Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori** – Il reato sussisterà, in presenza di un danno per i soci o per i creditori, anche nell’ipotesi in cui gli amministratori della Società esponano nel bilancio fatti non rispondenti al vero senza l’intenzione di ledere gli interessi dell’azienda.
- **Art. 2623 c.c. – Falso in prospetto** – Il reato è commesso qualora, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all’investimento, o dell’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, vengano esposte false informazioni o vengano omessi dati o informazioni allo scopo di indurre in errore i destinatari del prospetto (abrogato e sostituito dall’art. 173 bis del D.Lgs. n.58 del 1998, T.U.F.).
- **Art. 2624 c.c. – Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione** – Il reato è commesso quando uno o più dipendenti della Società si accordano con esponenti della Società di Revisione al fine di occultare ovvero alterare dati o informazioni oggetto dell’*audit* (abrogato dal D.L. n. 39 del 27 gennaio 2010, art. 37);
- **Art. 2625 c.c. – Impedito controllo** – Il reato viene commesso dagli amministratori che, occultando i documenti o con altri idonei artifici, impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci od a altri organi sociali;

- **Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti** – La fattispecie in esame sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la Società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.
- **Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve** – Il reato in esame consiste nella sottrazione di una parte del capitale sociale a quella che, per legge, è la sua destinazione naturale, ossia la funzione di strumento per il conseguimento dell'utile sociale e di garanzia dei creditori.
- **Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali** – Si mira a tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Benché non vi sia un divieto assoluto in merito alle operazioni di *buy back*, la normativa vigente lascia trasparire la diffidenza del legislatore in merito a tali pratiche.
- **Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori** – Il reato si configura qualora i creditori societari subiscano un danno risultante dalla riduzione del capitale societario, dalla fusione con altre Società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge (reato di evento) e cagionando danno ai creditori.
- **Art. 2629 bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi** – L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto di interessi con quello della Società, non ne dà debita comunicazione agli altri amministratori e non si astiene dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.
- **Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale** – Si pensi in particolare all'aumento fittizio del capitale sociale operato tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti al fine di fornire all'esterno la rappresentazione – evidentemente fallace – di una solida situazione patrimoniale della Società.
- **Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** – il reato può essere commesso dai liquidatori della Società che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.
- **Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea** – Il reato si attua qualora con atti simulati o con frode si determini la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Tale reato può essere commesso da chiunque ("reato comune"), e quindi anche da soggetti esterni alla Società.
- **Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio** – Il reato si realizza attraverso la diffusione di notizie false o attraverso la realizzazione di operazioni o artifici che provochino una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati.
- **Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** – Tale reato può essere commesso dagli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di



Società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare.

La persona fisica che commette un reato societario è punita con la reclusione da un minimo sei mesi ad un massimo di tre anni e con una multa fino a 10.329 Euro. Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 200 a 1.000 quote (da 516 mila Euro a 1.549 mila Euro).



9.2. Principi generali di comportamento

Omissis

9.3. Rischi reato

Omissis

9.4. Processi a rischio e presidi implementati

Omissis

9.5. Controlli sui processi a rischio

Omissis

10. PARTE SPECIALE C – ALTRI REATI

La presente Parte Speciale “C” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dagli articoli 25 bis, 25 quater, 25 quater.1 e 25 quinquies del Decreto.

10.1. Reati presupposto

Art.25 bis – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

L’Art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice penale:

- **Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate**
- **Art. 454 c.p. – Alterazione di monete**
- **Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate**
- **Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede**
- **Art. 459 c.p. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati**
- **Art. 464 c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati**
- **Art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo**
- **Art. 461 c.p. – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata**
- **Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni**
- **Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi**

Art. 25 – quater ed Art. 25 – quater.1 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

L’art. 3 della Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, riguardante la *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999 e la relativa normativa internazionale”*, ha introdotto all’interno della normativa

sulla responsabilità amministrativa anche i reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico già previsti dal codice penale e da altre leggi speciali.

Secondo l' art. 25 quater, introdotto con la Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, la Società verrà punita:

- in relazione alla commissione di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal c.p. o da leggi speciali (comma 1);
- in relazione alla commissione di delitti, diversi dai precedenti, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, della Convenzione sulla lotta al finanziamento del terrorismo.

Gli artt. 25 quater e 25 quater 1 del D.Lgs. 231/2001 comprendono i seguenti reati previsti dal codice penale:

- **Art. 270 bis c.p. – Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico**
- **Art. 270 ter c.p. – Assistenza agli associati**
- **Art. 270 quater c.p. – Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale**
- **Art. 270 quinquies c.p. – Addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale**
- **Art. 270 sexies c.p. – Condotte con finalità di terrorismo**
- **Art. 280 c.p. – Attentato con finalità terroristiche o di eversione**
- **Art. 280 bis c.p. – Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi**
- **Art. 289 bis c.p. – Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione**
- **Art. 302 c.p. – Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo**

La Società verrà punita con una sanzione sia amministrativa sia interdittiva.

Inoltre, l'art. 8 della Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, riguardante le "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile" ha introdotto all'interno della normativa sulla Responsabilità amministrativa il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili previsto dal codice penale (art. 583 bis c.p.).

Secondo l'art. 25-quater.1 all'Ente, nella cui struttura è commesso il delitto, si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno; nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

Art. 25 – quinquies Delitti contro la personalità individuale

L'art. 5 della Legge n. 228 dell'11 agosto 2003, relativo alle misure contro il traffico di persone, introduce all'interno del Decreto Legislativo n. 231 il nuovo articolo 25-quinquies (articolo successivamente modificato dall'art. 10 della Legge n. 38 del 6 febbraio 2006), il quale prevede l'applicazione di sanzioni amministrative anche a quegli enti che abbiano commesso reati contro la persona individuale.

“In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*
- b) per i delitti di cui agli articoli 600 bis primo comma, 600 ter primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600 quinquies la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
- c) per i delitti di cui agli articoli 600 bis secondo comma, 600 ter terzo e quarto comma e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.*

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 lettere a) e b) si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3.”

L'Art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice penale:

- **Art. 583 bis c.p. – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**
- **Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù**
- **Art. 600 bis c.p. – Prostituzione minorile**
- **Art. 600 ter c.p. – Pornografia minorile**
- **Art. 600 quater c.p. – Detenzione di materiale pornografico**
- **Art. 600 quater.1 c.p. – Pornografia virtuale**
- **Art. 600 quinquies c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile**
- **Art. 601 c.p. – Tratta di persone**
- **Art. 602 c.p. – Acquisto e alienazione di schiavi**

10.2. Principi generali di comportamento

Omissis

10.3. Rischi reato

Omissis

10.4. Processi a rischio e presidi implementati

Omissis

10.5. Controlli sui processi a rischio

Omissis

11. PARTE SPECIALE D – REATI FINANZIARI

La presente Parte Speciale “D” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati finanziari.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 25 sexies del Decreto.

11.1. Reati presupposto

Art.25 – sexies Market Abuse

L’art. 9 della L. 62/2005 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee” ha introdotto l’art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001 che prevede le seguenti fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza):

- **Art. 184 – Abuso di informazioni privilegiate** – E’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da Euro 20 mila a Euro 3 milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio nonché chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compia taluna delle azioni espressamente elencate:
 - a)acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - b)comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio;
 - c)raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
- **Art. 185 – Manipolazione del mercato** – Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20 mila a Euro 5 milioni.
- **Art. 187 bis – Abuso di informazioni privilegiate** – Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20 mila a Euro 3

milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio.

- **Art. 187 ter – Manipolazione del mercato** – Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20 mila a euro 5 milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.
- **Art 187 quinquies – Responsabilità dell'Ente** – L'Ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Gli illeciti amministrativi previsti dagli artt. 187 bis e 187 ter prevedono fattispecie identiche a quelle contemplate come figure di reato dagli artt. 184 e 185: si tratta delle medesime condotte che danno luogo al tempo stesso ad un illecito penale e ad un illecito amministrativo quando siano commesse con il medesimo atteggiamento psicologico. Si ritiene che le sanzioni previste dalla due figure d'illecito si cumulino, dando luogo ad un concorso materiale di sanzioni.

La persona fisica che commette un reato finanziario è punita con la reclusione da un minimo di un anno ad un massimo di sei anni e con una multa fino a 5 milioni di Euro.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 400 a 1.000 quote (da 1.032 mila Euro a 1.549 mila Euro).

Se, in seguito alla commissione dei reati, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

11.2. Principi generali di comportamento

Omissis

11.3. Rischi reato

Omissis



11.4. Processi a rischio e presidi implementati

Omissis

11.5. Controlli sui processi a rischio

Omissis

12. PARTE SPECIALE E – REATI TRANSNAZIONALI

La presente Parte Speciale “E” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati transnazionali.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’art. 10 della L. 146/2006 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 Novembre 2000 ed il 31 Maggio 2001”.

12.1. Reati presupposto

Si considera reato transnazionale un reato che coinvolga un gruppo criminale organizzato e sia commesso in più di uno Stato:

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L’art. 10 della L. 146/2006 annovera le fattispecie di reato di seguito indicate:

- **reati associativi:**
 - **Art. 416 c.p. Associazione per delinquere** – Associazione realizzata da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.
 - **Art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso** – Associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali.
 - **Art. 291 quarter del Testo Unico di cui al DPR n. 43/1973** – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
 - **Art. 74 del Testo Unico di cui al DPR n. 309/1990** – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- **reati concernenti il traffico di immigrati:**

- **Art. 12 D.Lgs. 286/1998 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine –**
Reato commesso dal soggetto che, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.
- **reati di intralcio alla giustizia:**
 - **Art. 377 bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria –** Reato commesso dal soggetto che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti l'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.
 - **Art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale –** Reato commesso dal soggetto che, a seguito del verificarsi di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

La persona fisica che commette un reato transnazionale è punita con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 200 a 1.000 quote (da 51,6 mila Euro a 1.549 mila Euro) e sanzioni interdittive (ad eccezione dei reati di intralcio alla giustizia, per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria) che vanno da tre mesi a due anni.

12.2. Principi generali di comportamento

Omissis

12.3. Rischi reato

Omissis

12.4. Processi a rischio e presidi implementati

Omissis

12.5. Controlli sui processi a rischio

Omissis

13. PARTE SPECIALE F – REATI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

La presente Parte Speciale “F” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati sulla salute e sicurezza sul lavoro.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 25 – septies del Decreto.

13.1. Reati presupposto

Art. 25 septies – Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

I reati contrari alla sicurezza sul lavoro sono disciplinati all’art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/2001, che, in seguito alla modifica introdotta dall’art. 300 del D.Lgs. 81/2008, "Attuazione dell'art. 1 della L. 123/2007", comprende le seguenti fattispecie di reato previste dal codice penale:

- **Art. 589 c.p. – Omicidio colposo:**

- a) **commesso con violazione delle disposizioni di cui all’art. 55 del D.Lgs. 81/2008** – Reato che si configura qualora si cagioni per colpa la morte di una persona, in caso di omessa valutazione dei rischi, mancata o parziale formalizzazione o aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ovvero mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- b) **commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.** – Reato che si configura qualora si cagioni per colpa la morte di una persona, in violazione delle norme sulla sicurezza.

- **Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.** – Reato che si configura qualora si cagioni per colpa una lesione personale, in violazione delle norme sulla sicurezza.

La persona fisica che commette il reato di omicidio colposo è punita con la reclusione da uno a dodici anni, diversamente la persona fisica che commette il reato di lesioni personali colpose gravi o gravissime è punita con la reclusione da due mesi a cinque anni.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie (a partire da 10 mila Euro) e sanzioni interdittive non inferiori a tre mesi e fino ad un anno.

13.2. Principi generali di comportamento

Omissis

13.3. Rischi reato

Omissis

13.4. Processi a rischio e presidi implementati

Omissis

13.5. Controlli sui processi a rischio

Omissis

14. PARTE SPECIALE G – REATI DI RICICLAGGIO

La presente Parte Speciale “G” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di riciclaggio.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 25 – octies del Decreto.

14.1. Reati presupposto

Art. 25-Octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

L’art. 67 del D.Lgs. 231/2007, “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, ha introdotto l’art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001, che richiama i seguenti articoli del codice penale:

- **Art. 648 c.p. Ricettazione** – Il reato si configura quando il soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare;
- **Art. 648 bis c.p. Riciclaggio** – Il reato si configura quando il soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa;
- **Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** – Il reato si configura quando il soggetto impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La persona fisica che commette un reato di riciclaggio è punita con la reclusione da un minimo di due ad un massimo di dodici anni e con una multa da 516,46 Euro fino a 10.329,14 Euro.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 200 a 1000 quote (da 51,6 mila Euro a 1.549 mila Euro) e sanzioni interdittive per un periodo non inferiore a due anni.

14.2. Principi generali di comportamento

Omissis

14.3. Rischi reato

Omissis

14.4. Processi a rischio e presidi implementati

Omissis



14.5. Controlli sui processi a rischio

Omissis

15. PARTE SPECIALE H – DELITTI INFORMATICI

La presente Parte Speciale “H” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 24 – bis del Decreto.

15.1. Reati presupposto

Art. 24-Bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati

L’art. 7 della L. 48/2008, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno", ha introdotto l’art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001: “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”, che richiama i seguenti articoli del codice penale:

- **Art. 491 bis c.p. Falsità in documenti informatici** – Reato di contraffazione ovvero di alterazione di documenti informatici pubblici o privati;
- **Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema automatico o telematico** – Il reato si configura quando un soggetto non autorizzato si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;
- **Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici** – Il reato si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;
- **Art. 615 quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** – Il reato si configura quando un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati, o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi, o programmi informatici;
- **Art. 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** – Il reato si configura quando un soggetto fraudolentemente

- intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico od intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe;
- **Art. 617 quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** – Il reato si configura qualora un soggetto, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazione relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
 - **Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** – Il reato si configura quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui;
 - **Art. 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** – Il reato si configura quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità;
 - **Art. 635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** – Il reato si configura se un soggetto, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento;
 - **Art. 635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** – Il reato si configura se il fatto di cui all'art. 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento;
 - **Art. 640 quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** – Il reato si configura quando il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

La persona fisica che commette un delitto informatico è punita con la reclusione da un minimo di sei mesi ad un massimo di otto anni e con una multa fino a 10.329 Euro.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 500 quote (da 25,8 mila Euro a 774,5 mila Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. 231/2001, per un periodo da tre mesi a due anni.

15.2. Principi generali di comportamento

Omissis

15.3. Rischi reato

Omissis

15.4. Processi a rischio e presidi implementati

Omissis

15.5. Controlli sui processi a rischio

Omissis

16. PARTE SPECIALE I – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

La presente Parte Speciale "I" intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti ("destinatari") al fine di prevenire il rischio di commissione dei delitti di criminalità organizzata.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'articolo 24 – ter del Decreto.

16.1. Reati presupposto

Art.24 ter Delitti di criminalità organizzata

L'art. 2, comma 29, della L. 94/2009, "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", ha introdotto l'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001: "Delitti di criminalità organizzata", che richiama i seguenti articoli del codice penale:

- **Art. 416 c.p. Associazione per delinquere** – Associazione realizzata da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti;
- **Art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso** – Associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali;
- **Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico mafioso** – Ottenimento della promessa di voti per sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali in cambio dell'erogazione di denaro;
- **Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione** – Sequestro di una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione;
- **Art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 309/1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope** – Associazione realizzata da tre o più persone al fine di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope;
- **Art. 407 c.p.p.** – Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 300 a 1000 quote (da 77 mila Euro a 1.549 mila Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, co. 2 del D.Lgs. n. 231/2001, per un periodo da uno a due anni.

16.2. Principi generali di comportamento

Omissis

16.3. Rischi reato

Omissis

16.4. Processi a rischio e presidi implementati

Omissis

16.5. Controlli sui processi a rischio

Omissis

17. PARTE SPECIALE L – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO ED IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

La presente Parte Speciale “L” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei delitti contro l’industria e il commercio ed in violazione del diritto d’autore.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 25 – bis e dell’art. 25 novies del Decreto.

17.1. Reati presupposto

Art.25 bis.1 Delitti contro l’industria e il commercio

L’art. 15, comma 7, della L. 99/2009, “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, ha apportato modifiche alle norme previste in tema di Tutela penale di diritti di proprietà industriale, introducendo l’art. 25 bis.1 del D.Lgs. 231/2001: “Delitti contro l’industria e il commercio”, che richiama i seguenti articoli del codice penale:

- **Art. 513 c.p. Turbata libertà dell’industria o del commercio** – utilizzo di violenza ovvero di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio;
- **Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza** – compimento di atti di concorrenza con violenza o minaccia nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva;
- **Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali** – messa in vendita o altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un nocumento all’industria nazionale;
- **Art. 515 c.p. Frode nell’esercizio del commercio** – consegna all’acquirente di una cosa mobile per un’altra, ovvero di una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico;
- **Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine** – messa in vendita o altrimenti in commercio di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- **Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci** – messa in vendita o altrimenti in circolazione di opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, la provenienza o la qualità dell’opera o del prodotto;

- **Art. 517 ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** – fabbricazione o utilizzo industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso;
- **Art. 517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari** – contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie fino a 800 quote (da 10 mila Euro a 1.239 mila Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. 231/2001, per un periodo da tre mesi a due anni.

Art.25 novies Delitti in violazione del diritto di autore

L'art. 15, comma 7, della L. 99/2009, "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", ha apportato modifiche alle norme previste in tema di Tutela penale di diritti di proprietà industriale, introducendo l'art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001: "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore", che richiama i seguenti articoli del codice penale:

- **Art. 171 comma 1** – Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o parte di esse;
- **Art. 171 comma 3** – Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere altrui non destinate alla pubblicazione in modo che ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore;
- **Art. 171 bis** – duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE);
- **Art. 171 bis comma 2** – riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati, ovvero estrazione, reimpiego, distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca dati in violazione delle disposizioni di legge;
- **Art. 171 ter lettera comma 1 a)** – abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- **Art. 171 ter comma 1 lettera b)** – abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o

didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

- **Art. 171 ter comma 1 lettera c)** – introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, o distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, o riproduzione in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- **Art. 171 ter comma 1 lettera d)** – detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, o qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- **Art. 171 ter comma 1 lettera e)** – ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- **Art. 171 ter lettera f)** – introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- **Art. 171 ter comma 1 lettera f - bis)** – fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;
- **Art. 171 ter comma 1 lettera h)** – abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;
- **Art. 171 ter comma 2 lettera a)** – riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o messa altrimenti in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

- **Art. 171 ter comma 2 lettera a - bis)** – comunicazione al pubblico attraverso immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o di parte di essa;
- **Art. 171 ter comma 2 lettera b)** – esercizio in forma imprenditoriale di attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- **Art. 171 ter comma 2 lettera c)** – promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al comma 1;
- **Art. 171 septies lettera a)** – mancata comunicazione alla SIAE da parte dei produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- **Art. 171 septies lettera b)** – falsa dichiarazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa sul diritto d'autore;
- **Art. 171 octies** – produzione, messa in vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie fino a 800 quote (da 10 mila Euro a 775 mila Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. 231/2001, per un periodo da tre mesi ad un anno.

17.2. Principi generali di comportamento

Omissis

17.3. Rischi reato

Omissis

17.4. Processi a rischio e presidi implementati

Omissis

17.5. Controlli sui processi a rischio

Omissis

18. PARTE SPECIALE M – DELITTI CONTRO L'AUTORITA' GIUDIZIARIA

La presente Parte Speciale "M" intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti ("destinatari") al fine di prevenire il rischio di commissione del delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'articolo 25 – decies del Decreto.

18.1. Reati presupposto

Art.25 decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La L. 116/2009, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, all'art. 4 prevede l'inserimento nel D. Lgs. 231/2001 dell'art. 25 novies:

- **Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** – Reato commesso dal soggetto che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti l'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote (da 129 mila Euro a 775 mila Euro).

18.2. Principi generali di comportamento

Omissis

18.3. Rischi reato

Omissis

18.4. Processi a rischio e presidi implementati

Omissis

18.5. Controlli sui processi a rischio

Omissis

19. PARTE SPECIALE N – REATI AMBIENTALI

La presente Parte Speciale “N” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati ambientali.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 25 – undecies del Decreto.

19.1. Reati presupposto

Art. 25 undecies – Reati ambientali

Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta². Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta

Art. 733-bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto³ o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Art. 137 D. Lgs. n. 152/2006 – Scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di versamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia.

Art. 256 D. Lgs. n. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata, quali: attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti e deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

² Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

³ Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Art. 257 D. Lgs. n. 152/2006 – Bonifica dei siti, con particolare riferimento all'**inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.**

Art. 258 D. Lgs. n. 152/2006 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, con riferimento alle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

Art. 259 D.Lgs. n. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti, quale spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, co. 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso.

Art. 260 D.Lgs. n. 152/2006 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, tale reato si configura qualora al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, un soggetto ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Art. 260-bis D.Lgs. n. 152/2006 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, reato configurabile da un soggetto che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Inoltre, il reato è compiuto dal trasportatore che ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda "Sistri - Area Movimentazione" e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e dal trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda "Sistri - Area Movimentazione" fraudolentemente alterata.

Art. 279 D.Lgs. n. 152/2006 – Violazione dei valori limite di emissione

Superamento dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Art. 1, 2, 3-bis e 6 L. n. 150/1992 – Violazioni in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e delle norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica

Chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencati negli Allegati A, B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

E' vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Art. 3 L. n. 549/1993 – Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla legge sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento (CEE) n. 594/91, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla legge, fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CEE) n. 594/91 come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è stabilita la data fino alla quale è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A allegata alla legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della legge. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla legge cessano il 31 dicembre 1999. Entro un anno dalla data in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla citata tabella B relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla presente comma. Fino alla data stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella B allegata alla legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e impianti

Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10.

Artt. 8 e 9 D.Lgs. n. 202/2007 - Inquinamento doloso e colposo causato dallo sversamento di sostanze inquinanti in mare ad opera di navi

Il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso e/o cooperazione, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4.

In relazione ai reati di cui all'art. 25 undecies, si applicano all'ente pene pecuniarie fino a 800 quote (da 10 mila e 1.239 Euro) e sanzioni interdittive sino ad un massimo di 6 mesi. Viene inoltre contemplata la sanzione di interdizione definitiva dall'attività se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente organizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare il traffico illecito di rifiuti ovvero l'inquinamento doloso causato dallo sversamento di sostanze inquinanti in mare ad opera di navi.

19.2. Principi generali di comportamento

Omissis

19.3. Rischi reato

Omissis

19.4. Processi a rischio e presidi implementati

Omissis

19.5. Controlli sui processi a rischio

Omissis